

ALLEGATO 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie, conservate presso l'archivio di deposito, per gli anni 1979-1987.

Il valore dell'appalto è pari ad euro 400.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e non e soggetto a ribasso.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso la sede dell'appaltatore.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato e nell'offerta presentata dal concorrente in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Scansione: copia di un documento in formato digitale pdf.

Immagine: scansione di una singola facciata di un documento cartaceo.

Codice: Codice degli Appalti

OGGETTO E OBIETTIVO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie sopra richiamate, con **produzione di "file informatici ad elevato grado probatorio"** in ottemperanza a quanto disposto nel C.A.D. d.lgs. 82/2005 (Artt. 22-1 bis e 23-1 bis) e a quanto indicato nelle linee guida di Agid (Agenzia per l'Italia Digitale) affinché un Pubblico Ufficiale possa certificare massivamente il risultato dando alla copia digitale valore probatorio privilegiato (piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 del c.c) assicurando la conformità all'originale in conformità all'ex art. 2719 del c.c.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

Per raggiungere il risultato funzionale e qualitativo obiettivo del progetto, il servizio richiesto deve prevedere tutte le attività, tutti gli accorgimenti e tutte le soluzioni tecniche per:

- Mappare, registrare e trasferire le pratiche dall'Archivio del Comune di Ferrara all'Archivio dell'appaltatore;
- Conservare e gestire l'archivio fisico trasferito per soddisfare le richieste di accesso agli atti mettendo a disposizione del Comune di Ferrara uno strumento informatico accessibile da WEB e mediante profilazione degli utenti;
- Produrre la "dichiarazione per la Certificazione di Processo";
- Eseguire la digitalizzazione dei documenti al fine della dematerializzazione ed al fine del raggiungimento del valore probatorio degli stessi;
- Rendere disponibile un repository per la pubblicazione, ricerca e consultazione dei file digitali durante le attività di digitalizzazione, fino a conclusione delle stesse ed a collaudo avvenuto;

- Produrre pacchetti di versamento verso il sistema informativo del Comune di Ferrara al fine che quanto prodotto possa essere reso disponibile sull'applicativo gestionale al pari dei file nativi digitali già presenti sullo stesso;
- Restituire le pratiche al termine della commessa.

CONSISTENZA DELL'ARCHIVIO

La consistenza delle pratiche edilizie conservate presso l'archivio di deposito del Comune di Ferrara, per gli anni 1979 – 1987 assomma a 400 (quattrocento) metri lineari.

INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'Art. 19 del D.M. 49/2018, a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal Direttore dell'esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

2. La durata del contratto è di 18 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

PERSONALE

1. Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr Art.30 – comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Trattandosi di nuova prestazione non si rinviene l'applicazione di quanto previsto dall'art 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito alla tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite. In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 comma 6

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore dell'Esecuzione. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Direttore dell'Esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'Esecuzione, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Ferrara, pena la risoluzione del contratto pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione del comune di Ferrara. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

4. L'Appaltatore dovrà trasmettere al RUP/Direttore dell'esecuzione entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione apposita relazione in cui siano dettagliatamente illustrate e specificate le modalità operative con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto. Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in conformità all'art. 26 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 81/08 verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze già predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e che costituirà allegato al contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

5. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

DUVRI

Si dà atto che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio come da Duvri agli atti. Nello stesso documento è precisato che il relativo costo stimato per la sicurezza da rischi interferenziali è da ritenersi pari a zero (€ 0,00).

Si precisa che la compilazione e la firma del DUVRI avverranno a seguito dell'aggiudicazione, da parte esclusivamente dell'aggiudicataria.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Data la particolarità delle lavorazioni e la delicatezza dei supporti cartacei l'esecutore è obbligato ad eseguire direttamente le prestazioni di dematerializzazione delle pratiche edilizie oggetto della presente gara, con la sola eccezione del trasporto e facchinaggio delle pratiche stesse. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cui espressamente si rinvia.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il compenso alla Ditta aggiudicataria è corrisposto con 6 (sei) rate trimestrali posticipate, su presentazione di regolari fatture elettroniche, previo provvedimento di liquidazione da adottarsi da parte del Servizio interessato, attestante l'effettiva e corretta esecuzione del servizio affidato.

La fattura elettronica dovrà indicare: l'importo trimestrale risultante dalla procedura di affidamento, il numero della determina di aggiudicazione, il Codice Identificativo Gara (CIG), il numero del capitolo di spesa ed il numero dell'impegno di spesa. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensivo del codice IBAN.

Ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 vi è obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori; a tal fine il Codice Univoco Ufficio IPA (Indice Pubblica Amministrazione) del Comune di Ferrara – Servizio Contabilità e Bilancio deputato a ricevere le fatture elettroniche sul sistema Piattaforma Certificazione crediti è : **95EH6R**.

Alla pagina internet comunale <http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6941> sono reperibili le modalità operative di fatturazione verso il Comune di Ferrara

La fattura verrà pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, previa verifica del DURC.

E' facoltà del RUP predisporre il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.

ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del Codice il Responsabile del Procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, anche prima che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento.

CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia

definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali) o di altro importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 103 suddetto, vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7. In tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni. La garanzia fidejussoria garantisce per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Ditta aggiudicataria. In caso di inadempienze della Ditta aggiudicataria per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Committente ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta medesima. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del committente.

POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore. L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni a Terzi con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto, compresa la responsabilità derivante da:

- danni da interruzione di attività di Terzi;
- danni a cose in consegna e custodia.

l'Assicurazione dovrà comprendere le perdite patrimoniali conseguenti alla perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti ricevuti in deposito, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio.

Precisazioni:

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante e resteranno quindi a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Ferrara copia delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi.

Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

5. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui sopra dovrà essere adeguatamente integrata.

CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal Direttore dell'esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopra.

3. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto

ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art 107- comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

Descrizione
<p>Per l'inosservanza delle prescrizioni Soprintendenza Archivistica riguardanti in particolar modo le caratteristiche della sede operativa dell'aggiudicatario, i requisiti ambientali e di sicurezza per il trattamento e la conservazione, è prevista una penale sarà pari a =1.000,00= euro per ogni giorno di ritardo fino all'adeguamento delle prescrizioni richieste.</p> <p>Nel caso di mancato adeguamento entro il termine del periodo di startup, verificata l'inidoneità a seguito di sopralluogo congiunto con il responsabile nominato dalla Soprintendenza Archivistica, l'Amministrazione risolverà il contratto.</p>
<p>Smarrimento o irreparabile deterioramento di pratiche regolarmente consegnate all'Aggiudicatario come da registri di carico/scarico al fine della digitalizzazione, sarà applicata una penale quantificata in =5.000,00= euro per ciascuna pratica;</p>
<p>Mancata attivazione della casella PEC dedicata, di un telefono o di una mail dedicata, sarà applicata una penale di euro 50 per ogni giorno di ritardo; in caso di mancato funzionamento della casella PEC o del telefono o della mail non altrimenti sopperito da soluzioni alternative, sarà applicata una penale di euro 50 per ogni giorno;</p>
<p>In caso di ritardo nella riconsegna a digitalizzazione effettuata, del materiale cartaceo ai rispettivi archivi di provenienza delle pratiche, la penale sarà pari a =200,00= euro per ogni giorno di ritardo;</p>
<p>In caso di ritardo per la ricerca e consegna di pratiche motivate da casi di urgenza, si applicherà una penale pari a = 500,00= euro se la riconsegna avviene oltre i termini stabiliti ed entro il primo giorno.</p>
<p>Nel caso di interruzione del flusso di caricamento dati sullo applicativo documentale del Comune dovuto a inadempienze dell'Aggiudicatario, dei file oggetto di digitalizzazione, per più di due settimane, sarà applicata una penale di =200,00= euro per ogni periodo di interruzione del servizio a cui verranno aggiunti =50,00= euro per ogni giorno successivo;</p>
<p>Nel caso di reperimento di file corrotto (informaticamente non visualizzabile), sarà applicata una penale di 100,00= euro per ogni file al giorno a partire dal giorno successivo della comunicazione via PEC di reperimento dell'errore fino al momento di correzione dello stesso. Se il quantitativo di file corrotti supera la soglia del 3% verrà applicata una penale aggiuntiva di =1,000,00= euro;</p>
<p>Nel caso di reperimento di file il cui contenuto non è chiaramente visualizzabile o è relativo ad una ripresa parziale del documento, sarà applicata una penale di =50,00= euro al giorno a partire dal giorno successivo della comunicazione via PEC di reperimento della non chiara visualizzazione del contenuto fino al momento di correzione dello stesso (mancato rispetto del principio di corretta visualizzazione dei documenti digitalizzati); Se il quantitativo di file non conformi supera la soglia del 3% verrà applicata una penale aggiuntiva di =1,000,00= euro;</p>
<p>Nel caso di errato collegamento dei files (risultato di digitalizzazione) al corretto P.G. della</p>

<p>pratica di riferimento, sarà applicata una penale di 100,00= euro al giorno a partire dal giorno successivo della comunicazione via PEC di reperimento dell'errore rinvenuto fino al momento di correzione dello stesso. Se il quantitativo di file non conformi supera la soglia del 3% verrà applicata una penale aggiuntiva di =1,000,00= euro;</p>
<p>Nel caso di errata o insufficiente redazione dei metadati di una pratica oggetto di digitalizzazione, sarà applicata una penale di 100,00= euro, oltre ad una penale accessoria di =50,00= euro al giorno a partire dal giorno successivo della comunicazione via PEC di reperimento dell'errore rinvenuto fino al momento di correzione dello stesso. Se il quantitativo di file non conformi supera la soglia del 3% verrà applicata una penale aggiuntiva di =1,000,00= euro;</p>
<p>Nel caso di mancata dichiarazione che consenta all'Amministrazione di rendere idonea certificazione del processo di acquisizione digitale sarà applicata una penale di 1.000,00= euro, oltre ad una penale accessoria di =500,00= euro per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo della comunicazione via PEC della richiesta di provvedere a tale onere, fino al momento di adempimento stesso; verificata la persistente mancanza di questa dichiarazione, l'Amministrazione risolverà il contratto;</p>
<p>Nel caso di ritardo della consegna dei “collaudi intermedi” (verifiche intermedie di parziale regolare esecuzione), sarà applicata una penale di 500,00= euro, oltre ad una penale accessoria di =100,00= euro per ogni giorno di ritardo.</p>
<p>Nel caso di ritardo nel deposito degli adempimenti finali dell'intero processo (collaudo finale o verifica di conformità), sarà applicata una penale di 1.000,00= euro, oltre ad una penale accessoria di =100,00= euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica complessiva indicata nel cronoprogramma dichiarato in sede di offerta tecnica.</p>
<p>Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali in merito alla corretta conservazione verrà applicata una penale per ogni evento e/o giorno di inadempimento, pari a 50,00 euro al giorno.</p>

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto dall'Amministrazione comunale all'Aggiudicatario per il tramite del suo Direttore dell'Esecuzione; questi dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione comunale, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

L'Amministrazione comunale procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dai pagamenti delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Aggiudicatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;

b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;

c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali

d. subappalto non autorizzato;

e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;

g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;

h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;

i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;

j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando Fascicoli di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;

k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;

l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;

m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;

n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Ferrara con deliberazione di Giunta Comunale n. 2659/2013;

o. nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

p. movimentazione non autorizzata per iscritto dall'Amministrazione dei fascicoli dall'Archivio Remoto individuato presso altri archivi.

4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

4. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

REFERENTE DELL'APPALTO – DITTA AGGIUDICATARIA

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 18,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il Direttore dell'esecuzione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare al Direttore dell'Esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione, di norma prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art.111 del D.lgs. 50/2016. In particolare, il direttore dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore a tal fine si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
- a comunicare al Committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;
- a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;
- ad effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente

Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Ferrara, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale del 28/12/2016 - PG 2016, l'Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o

collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici per quanto compatibili. A tal fine il Comune di Ferrara prima dell'avvio del servizio inoltrerà all'appaltatore copia dei codici di comportamento di cui sopra.

STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO

L'Affidataria, con la presentazione dell'offerta accetta le condizioni e le penalità previste dal presente documento e dalla normativa vigente.

L'offerta è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre diviene vincolante per l'Amministrazione al momento dell'adozione della determina di aggiudicazione nonché all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica (firma digitale), in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Si applica quanto disposto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Per tutte le controversie tra Committente e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Ferrara.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Committente, le spese inerenti la stipula del contratto, le spese di registrazione, i costi di pubblicazione sui quotidiani, tasse o imposte, bolli e quietanze o ogni altra spesa, conseguente di pratica, cui potesse dare titolo il contratto stesso.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento del presente appalto è la dott.ssa Ornella Cavallari - Segretario Generale del Comune di Ferrara.

